



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2011/0438(COD)

3.5.2012

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Marc Tarabella

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	91

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0896),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0006/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto i pareri motivati inviati dalla Camera dei comuni del Regno Unito e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del ...²,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0000/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

² Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva pur garantendo contemporaneamente l'uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal fine, l'attuale normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi deve essere rivista e aggiornata in modo da accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici **e permettendo ai committenti di fare un miglior uso di questi ultimi per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale.** È inoltre necessario chiarire **alcuni** concetti e nozioni di base onde assicurare una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea **pertinenti relativamente a questo ambito.**

Emendamento

(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva pur garantendo contemporaneamente l'uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal fine, l'attuale normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi deve essere rivista e aggiornata **per permettere ai committenti pubblici di fare un miglior uso di questi ultimi onde favorire lo sviluppo sostenibile, il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale, nonché** in modo da accrescere l'efficienza della spesa pubblica, **assicurando il miglior risultato in termini di costi/benefici e** facilitando in particolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici. È inoltre necessario **semplificare le norme dell'Unione sugli appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda il metodo implementato per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità che dovrebbero essere inclusi nella politica degli appalti pubblici,** e chiarire concetti e nozioni di base onde assicurare una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione

europea.

Or. fr

Motivazione

Associato agli articoli 40, 54, 55, 56, 66, 67 e 69: Il ruolo degli appalti pubblici deve essere sottolineato per il raggiungimento degli obiettivi della strategia 2020, inclusi gli obiettivi sociali e di sviluppo sostenibile. La semplificazione della direttiva dovrebbe prendere in considerazione dei metodi da incorporare nella politica degli appalti pubblici e degli obiettivi sociali della sostenibilità.

Emendamento 2 **Proposta di direttiva** **Considerando 5**

Testo della Commissione

(5) Conformemente **all'articolo 11** del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i requisiti connessi con la tutela dell'ambiente devono essere integrati nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce in che modo le amministrazioni aggiudicatrici **possono** contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo ad esse la possibilità di ottenere per i loro contratti il migliore rapporto qualità/prezzo.

Emendamento

(5) Conformemente **agli articoli 9, 10 e 11** del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i requisiti connessi con la tutela dell'ambiente **e il concetto di processo produttivo socialmente sostenibile** devono essere integrati nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile **e assicurare, in tutta la catena di fornitura, il rispetto della salute e della sicurezza pubblica, le norme sociali e la legislazione nazionale e unionistica in materia del lavoro**. La presente direttiva chiarisce in che modo le amministrazioni aggiudicatrici **dovrebbero** contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile **e possono utilizzare il potere conferito loro di scegliere specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione per raggiungere appalti socialmente sostenibili**, garantendo ad esse **il legame con l'oggetto del contratto**, e la possibilità di ottenere per i loro contratti il migliore rapporto qualità/prezzo.

Or. fr

Motivazione

Considerando modificato secondo l'emendamento all'articolo 2, paragrafo 23.

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Le specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione e le condizioni di esecuzione del contratto svolgono ruoli distinti nel processo di aggiudicazione degli appalti pubblici, ma la sostanza di queste specifiche e criteri è simile. Attraverso specifiche tecniche, le amministrazioni aggiudicatrici definiscono i requisiti per la partecipazione all'appalto. La capacità di soddisfare le specifiche tecniche è un prerequisito per qualificarsi come un candidato per l'aggiudicazione di un contratto e solo i lavori, le forniture e i servizi che soddisfano tali specifiche dovrebbero essere considerati. Inoltre, i criteri di attribuzione consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di comparare i benefici di diverse combinazioni di criteri. Ogni offerta deve essere valutata a fronte di ogni criterio, ma la capacità di soddisfare tutti i criteri di ammissibilità non è una condizione necessaria per essere considerato un candidato per l'aggiudicazione di un appalto. Infine, le condizioni di esecuzione dell'appalto dovrebbero essere incluse nel contratto per indicare come il contratto deve essere eseguito.

Or. fr

Motivazione

Considerando modificato secondo gli emendamenti agli articoli 40, 66, 70.

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I comportamenti illeciti da parte dei partecipanti a una procedura d'appalto, quali i tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale o di concludere accordi con altri candidati onde manipolare i risultati di detta procedura, possono dar luogo a violazioni dei principi di base del diritto dell'Unione **e a gravi distorsioni della concorrenza**. Gli operatori economici sono pertanto tenuti a presentare una dichiarazione sull'onore con la quale si impegnano a non intraprendere tali attività illecite, sotto pena di esclusione nel caso in cui tale dichiarazione risulti falsa.

Emendamento

(7) I comportamenti illeciti da parte dei partecipanti a una procedura d'appalto, quali i tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale o di concludere accordi con altri candidati onde manipolare i risultati di detta procedura, **nonché tutte le azioni attuate in violazione delle norme del lavoro, l'ambiente e la salute pubblica**, possono dar luogo a **gravi distorsioni della concorrenza e a** violazioni dei principi di base del diritto dell'Unione. Gli operatori economici sono pertanto tenuti a presentare una dichiarazione sull'onore con la quale si impegnano a non intraprendere tali attività illecite, sotto pena di esclusione nel caso in cui tale dichiarazione risulti falsa.

Or. fr

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) La decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) ha approvato in particolare l'accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, di seguito denominato "l'Accordo". **Scopo dell'Accordo è stabilire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio**

Emendamento

(8) La decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) ha approvato in particolare l'accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, di seguito denominato "l'Accordo". **In questo** quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici **gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di promuovere la**

mondiale. Per i contratti contemplati dall'Accordo, nonché da altri pertinenti accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare, le amministrazioni aggiudicatrici soddisfano gli obblighi di cui agli accordi stessi attraverso l'applicazione della presente direttiva agli operatori economici dei paesi terzi firmatari degli stessi.

parità tra le imprese europee e le imprese provenienti da paesi terzi nell'ambito del mercato interno, per facilitare l'integrazione delle piccole e medie imprese (PMI) e per stimolare l'occupazione e l'innovazione all'interno dell'Unione. Per i contratti contemplati dall'Accordo, nonché da altri pertinenti accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare, le amministrazioni aggiudicatrici soddisfano gli obblighi di cui agli accordi stessi attraverso l'applicazione della presente direttiva agli operatori economici dei paesi terzi firmatari degli stessi.

Or. fr

Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Inoltre, è opportuno l'Unione disponga di uno strumento efficace inteso, da un lato, a incoraggiare l'osservanza del principio di reciprocità nei confronti di paesi terzi che non garantiscono un accesso equivalente agli operatori economici europei, in particolare tramite una valutazione della reciprocità sostanziale a cura della Commissione, e, dall'altro, a garantire una concorrenza leale e condizioni di parità su scala mondiale.

Or. en

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 14

(14) Vi è una notevole incertezza giuridica circa il modo in cui la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche dovrebbe essere disciplinata dalle norme relative agli appalti pubblici. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a tale riguardo viene interpretata in modo divergente dai diversi Stati membri e anche dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici. È pertanto necessario precisare in quali casi i contratti conclusi tra le amministrazioni aggiudicatrici non sono soggetti all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici. Tale chiarimento della normativa dovrebbe essere guidato dai principi di cui alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. ***Il solo fatto che entrambe le parti di un accordo sono esse stesse amministrazioni aggiudicatrici non esclude l'applicazione delle norme sugli appalti.*** Tuttavia, l'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici non deve interferire con la libertà delle autorità pubbliche di decidere come organizzare il modo di svolgere i propri compiti di servizio pubblico. Gli appalti aggiudicati ad enti controllati o di cooperazione per la realizzazione in comune di compiti di servizio pubblico delle amministrazioni aggiudicatrici partecipanti dovrebbero pertanto essere esentati dall'applicazione delle norme se le condizioni stabilite nella direttiva sono soddisfatte. Le norme della direttiva sono volte a garantire che una qualsiasi cooperazione pubblico-pubblico esentata non provochi una distorsione della concorrenza nei confronti di operatori economici privati. E neppure la partecipazione di un'un'amministrazione aggiudicatrice come offerente a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico provochi una distorsione della concorrenza.

(14) Vi è una notevole incertezza giuridica circa il modo in cui la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche dovrebbe essere disciplinata dalle norme relative agli appalti pubblici. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a tale riguardo viene interpretata in modo divergente dai diversi Stati membri e anche dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici. È pertanto necessario precisare in quali casi i contratti conclusi tra le amministrazioni aggiudicatrici non sono soggetti all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici. Tale chiarimento della normativa dovrebbe essere guidato dai principi di cui alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. Tuttavia, l'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici non deve interferire con la libertà delle autorità pubbliche di decidere come organizzare il modo di svolgere i propri compiti di servizio pubblico. Gli appalti aggiudicati ad enti controllati o di cooperazione per la realizzazione in comune di compiti di servizio pubblico delle amministrazioni aggiudicatrici partecipanti dovrebbero pertanto essere esentati dall'applicazione delle norme se le condizioni stabilite nella direttiva sono soddisfatte. ***Tali condizioni dovrebbero tener conto in particolare dell'impresa sociale, come definito dalla comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011 dal titolo "Iniziativa per l'imprenditoria sociale".*** Le norme della direttiva sono volte a garantire che una qualsiasi cooperazione pubblico-pubblico esentata non provochi una distorsione della concorrenza nei confronti di operatori economici privati. E neppure la partecipazione di un'un'amministrazione aggiudicatrice come offerente a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico provochi una distorsione della concorrenza.

Motivazione

Allegato XIV, articoli: 56,57, 60, 62

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Vi è un'esigenza diffusa di maggiore flessibilità e in particolare per migliorare l'accesso a una procedura d'appalto che prevede negoziati, come esplicitamente previsto nell'accordo, qualora il negoziato sia consentito in tutte le procedure. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero, **salvo diversa disposizione nella legislazione dello Stato membro interessato**, essere in grado di ricorrere ad una procedura competitiva con negoziato come previsto dalla presente direttiva, in varie situazioni qualora procedure aperte o ristrette senza negoziazioni non risulti che possano portare a risultati di aggiudicazioni di appalti soddisfacenti. La suddetta procedura dovrebbe essere accompagnata da adeguate misure di salvaguardia garantendo l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di trasparenza. Ciò comporterà un maggiore margine di manovra per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e servizi perfettamente adeguati alle loro esigenze specifiche. Nel contempo, ciò dovrebbe anche incrementare gli scambi transfrontalieri, in quanto la valutazione ha dimostrato che i contratti aggiudicati con procedura negoziata con pubblicazione preventiva hanno una percentuale di successo particolarmente elevata di offerte transfrontaliere.

Emendamento

(15) Vi è un'esigenza diffusa di maggiore flessibilità e in particolare per migliorare l'accesso a una procedura d'appalto che prevede negoziati, come esplicitamente previsto nell'accordo, qualora il negoziato sia consentito in tutte le procedure. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere in grado di ricorrere ad una procedura competitiva con negoziato come previsto dalla presente direttiva, in varie situazioni qualora procedure aperte o ristrette senza negoziazioni non risulti che possano portare a risultati di aggiudicazioni di appalti soddisfacenti. La suddetta procedura dovrebbe essere accompagnata da adeguate misure di salvaguardia garantendo l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di trasparenza. Ciò comporterà un maggiore margine di manovra per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e servizi perfettamente adeguati alle loro esigenze specifiche. Nel contempo, ciò dovrebbe anche incrementare gli scambi transfrontalieri, in quanto la valutazione ha dimostrato che i contratti aggiudicati con procedura negoziata con pubblicazione preventiva hanno una percentuale di successo particolarmente elevata di offerte transfrontaliere.

Motivazione

Articoli 24, 27, 66, paragrafo 1.

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) ***Per le stesse ragioni***, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere libere di utilizzare il dialogo competitivo. Il ricorso a questa procedura ha registrato un incremento significativo in termini di valore contrattuale negli ultimi anni. ***Ciò ha dimostrato di essere utile*** nei casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici non sono in grado di definire i mezzi atti a soddisfare le loro esigenze o di valutare ciò che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche, finanziarie o giuridiche. ***Tale situazione può presentarsi in particolare per i progetti innovativi, per l'esecuzione di importanti progetti di infrastruttura di trasporti integrati, di grandi reti informatiche, di progetti che comportano un finanziamento complesso e strutturato.***

Emendamento

(16) ***Nel caso di progetti innovativi, tra cui l'innovazione sociale o progetti che comportano un finanziamento complesso e strutturato***, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere libere di utilizzare il dialogo competitivo. ***Sebbene*** il ricorso a questa procedura ha registrato un incremento significativo in termini di valore contrattuale negli ultimi anni, ***la lungaggine della procedura di appalto ha rivelato l'uso limitato del ricorso al dialogo competitivo*** nei casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici non sono in grado di definire i mezzi atti a soddisfare le loro esigenze o di valutare ciò che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche, finanziarie o giuridiche, ***durante questa procedura.***

Or. fr

Motivazione

Articolo 28.

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l'efficacia e la

Emendamento

(19) I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l'efficacia e la

trasparenza delle procedure di appalto. Essi dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto. Il loro uso determina economie di tempo. ***È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso ai mezzi elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello dell'Unione europea.*** Inoltre, mezzi elettronici di informazione e comunicazione che presentano funzionalità adeguate consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prevenire, individuare e correggere gli errori che insorgono nel corso delle procedure di appalto.

trasparenza delle procedure di appalto. Essi dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto. Il loro uso determina economie di tempo. ***Tuttavia, i termini minimi applicati alle procedure di appalto di cui alla direttiva 2004/18/CE dovrebbero rimanere invariati per garantire termini di presentazione adeguati.*** Inoltre, mezzi elettronici di informazione e comunicazione che presentano funzionalità adeguate consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prevenire, individuare e correggere gli errori che insorgono nel corso delle procedure di appalto.

Or. fr

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Inoltre, si assiste al costante sviluppo di nuove tecniche di acquisto elettronico, ad esempio attraverso cataloghi elettronici. Esse consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, in particolare in termini di risparmi di tempo e denaro. Occorre tuttavia stabilire alcune norme in modo che il loro utilizzo avvenga nel rispetto dei criteri della presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. In particolare, se la concorrenza è stata riaperta nell'ambito di un accordo quadro o se viene utilizzato un sistema dinamico di acquisizione e se vengono offerte garanzie sufficienti per assicurare la tracciabilità, la parità di trattamento e la prevedibilità, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero

Emendamento

(23) Inoltre, si assiste al costante sviluppo di nuove tecniche di acquisto elettronico, ad esempio attraverso cataloghi elettronici. Esse consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, in particolare in termini di risparmi di tempo e denaro. Occorre tuttavia stabilire alcune norme in modo che il loro utilizzo avvenga nel rispetto dei criteri della presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. ***Inoltre, i dati dovrebbero essere trattati nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione in materia di protezione dei dati.*** In particolare, se la concorrenza è stata riaperta nell'ambito di un accordo quadro o se viene utilizzato un sistema dinamico di acquisizione e se vengono offerte garanzie

avere la facoltà di indire appalti per acquisti specifici sulla base di cataloghi elettronici precedentemente trasmessi. In linea con i requisiti delle norme in materia di mezzi di comunicazione elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero evitare ostacoli ingiustificati all'accesso degli operatori economici alle procedure di appalto in cui le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici e che assicurino il rispetto dei principi generali di non discriminazione e di parità di trattamento.

sufficienti per assicurare la tracciabilità, la parità di trattamento e la prevedibilità, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di indire appalti per acquisti specifici sulla base di cataloghi elettronici precedentemente trasmessi. In linea con i requisiti delle norme in materia di mezzi di comunicazione elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero evitare ostacoli ingiustificati all'accesso degli operatori economici alle procedure di appalto in cui le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici e che assicurino il rispetto dei principi generali di non discriminazione e di parità di trattamento.

Or. fr

Motivazione

Articolo 34.

Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero ***permettere l'***apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A tal fine ***dev'essere possibile presentare*** offerte che riflettono la varietà delle soluzioni tecniche in modo da ottenere un livello sufficiente di concorrenza. Di conseguenza, le specifiche tecniche ***devono*** essere redatte in ***modo da evitare di restringere artificialmente la*** concorrenza ***mediante requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori da esso abitualmente offerti***. Se le specifiche tecniche vengono fissate in termini di requisiti funzionali e in materia di

Emendamento

(27) Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero ***raggiungere obiettivi di sostenibilità e*** apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A tal fine, ***le*** offerte che riflettono la varietà delle soluzioni tecniche ***dovrebbero essere definite sulla base delle caratteristiche delle prestazioni legate al ciclo di vita e del processo produttivo socialmente sostenibile dei lavori, forniture e servizi*** in modo da ***assicurare la parità di obiettivi funzionali e sostenibili e*** ottenere un livello sufficiente di concorrenza. Di conseguenza, le specifiche tecniche ***dovrebbero*** essere redatte ***e applicate in conformità con i principi di trasparenza, non discriminazione e pari opportunità. Questi***

prestazioni, dovrebbe essere possibile, in genere, raggiungere tale obiettivo nel miglior modo possibile nonché stimolare l'innovazione. Quando si fa riferimento a una norma europea, o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, le offerte basate su altre soluzioni equivalenti devono essere prese in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti possono essere tenuti a fornire elementi di prova verificati da terzi; tuttavia, deve essere accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non ha accesso a simili certificati o relazioni di prova, o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.

principi non dovrebbero solo proteggere gli interessi degli offerenti, ma anche una concorrenza efficace, consentendo una spesa pubblica più efficiente per quanto riguarda gli appalti pubblici che forniscono il miglior rapporto qualità-prezzo. Se le specifiche tecniche vengono fissate in termini di requisiti funzionali e in materia di prestazioni, dovrebbe essere possibile, in genere, raggiungere tale obiettivo nel miglior modo possibile nonché stimolare l'innovazione. Quando si fa riferimento a una norma europea, o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, le offerte basate su altre soluzioni equivalenti devono essere prese in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti possono essere tenuti a fornire elementi di prova verificati da terzi; tuttavia, deve essere accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non ha accesso a simili certificati o relazioni di prova, o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.

Or. fr

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Molti operatori economici, non da ultimo le PMI, ritengono che un ostacolo principale alla loro partecipazione agli appalti pubblici consista negli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati e altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Limitare tali requisiti, ad esempio mediante

Emendamento

(32) Molti operatori economici, non da ultimo le PMI, ritengono che un ostacolo principale alla loro partecipazione agli appalti pubblici consista negli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati e altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Limitare tali requisiti, ad esempio mediante

autocertificazione, può comportare una notevole semplificazione a vantaggio sia delle amministrazioni aggiudicatrici che degli operatori economici. L'offerente al quale è stato deciso di aggiudicare l'appalto dovrebbe tuttavia essere tenuto a fornire le prove pertinenti e le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero concludere appalti con offerenti che non sono in grado di produrre le suddette prove. Una ulteriore semplificazione può essere ottenuta con i documenti uniformi come il passaporto europeo per gli appalti pubblici, che dovrebbero essere riconosciuti da parte di tutte le amministrazioni aggiudicatrici e ampiamente incentivato tra gli operatori economici, in particolare le PMI, per le quali possono sostanzialmente alleggerire l'onere amministrativo.

autocertificazione, **comprese le dichiarazioni che dimostrino il rispetto delle regole e degli standard nel campo della salute e della sicurezza pubblica e della protezione sociale e delle norme di lavoro**, può comportare una notevole semplificazione a vantaggio sia delle amministrazioni aggiudicatrici che degli operatori economici. L'offerente al quale è stato deciso di aggiudicare l'appalto dovrebbe tuttavia essere tenuto a fornire le prove pertinenti **relative alla catena di approvvigionamento** e le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero concludere appalti con offerenti che non sono in grado di produrre le suddette prove. Una ulteriore semplificazione può essere ottenuta con i documenti uniformi come il passaporto europeo per gli appalti pubblici, che dovrebbero essere riconosciuti da parte di tutte le amministrazioni aggiudicatrici e ampiamente incentivato tra gli operatori economici, in particolare le PMI, per le quali possono sostanzialmente alleggerire l'onere amministrativo.

Or. fr

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Occorre aggiudicare i contratti sulla base di criteri oggettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. Tali criteri dovrebbero assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza, **anche laddove** le amministrazioni aggiudicatrici richiedano lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano perfettamente alle loro necessità, **ad esempio in caso vengano scelti criteri di aggiudicazione** che

Emendamento

(37) Occorre aggiudicare i contratti sulla base di criteri oggettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. Tali criteri dovrebbero assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza **garantendo che** le amministrazioni aggiudicatrici richiedano lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano perfettamente alle loro necessità, che **includano** fattori inerenti **ai criteri del** processo produttivo **socialmente**

includono fattori inerenti *al* processo produttivo. Di conseguenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero ***poter*** adottare come criteri di aggiudicazione "l'offerta economicamente più vantaggiosa" o "***il costo più basso***", tenendo conto che ***in quest'ultimo caso esse sono libere di fissare*** norme di qualità adeguate utilizzando le specifiche tecniche o le condizioni di esecuzione di un appalto.

sostenibile e integrino anche le persone svantaggiate. Di conseguenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero adottare come criteri di aggiudicazione "l'offerta economicamente più vantaggiosa", tenendo conto che ***dovrebbero fare riferimento a*** norme di qualità adeguate utilizzando le specifiche tecniche o le condizioni di esecuzione di un appalto.

Or. fr

Motivazione

Articoli 40 e 66.

Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Quando le amministrazioni aggiudicatrici ***scelgono di aggiudicare*** l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, esse devono fissare i criteri di aggiudicazione sulla base dei quali valuteranno le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, in quanto esse devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre, i criteri di aggiudicazione prescelti non devono conferire alle amministrazioni aggiudicatrici una libertà incondizionata di scelta e devono garantire la possibilità di una concorrenza effettiva ed essere accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti.

Emendamento

(38) Quando le amministrazioni aggiudicatrici ***aggiudicano*** l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, esse devono fissare i criteri di aggiudicazione sulla base dei quali valuteranno le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, in quanto esse devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre, i criteri di aggiudicazione prescelti non devono conferire alle amministrazioni aggiudicatrici una libertà incondizionata di scelta e devono garantire la possibilità di una concorrenza effettiva ed essere accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti.

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione

(39) È d'importanza fondamentale sfruttare pienamente il potenziale degli appalti pubblici al fine di realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile. Tenuto conto delle sensibili differenze tra i singoli settori e mercati, non sarebbe tuttavia opportuno fissare requisiti obbligatori generali per gli appalti in materia ambientale, sociale e di innovazione. Il legislatore dell'Unione europea ha già fissato requisiti in materia di appalti volti ad ottenere obiettivi specifici nei settori dei veicoli per il trasporto su strada (direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada) e delle apparecchiature da ufficio (regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio). Inoltre, la definizione di metodologie comuni per il calcolo dei costi di vita ha fatto grandi progressi. Pertanto, appare opportuno proseguire su questa strada, lasciando che sia la normativa settoriale specifica a fissare obiettivi e prospettive vincolanti in funzione delle particolari politiche e condizioni prevalenti nel settore pertinente e utilizzando un approccio a livello europeo per il calcolo dei costi del ciclo di vita in modo da promuovere ulteriormente il ricorso agli appalti pubblici a sostegno di una crescita sostenibile.

Emendamento

(39) È d'importanza fondamentale sfruttare pienamente il potenziale degli appalti pubblici al fine di realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile. Tenuto conto delle sensibili differenze tra i singoli settori e mercati, non sarebbe tuttavia opportuno fissare requisiti obbligatori generali per gli appalti in materia ambientale, sociale e di innovazione. Il legislatore dell'Unione europea ha già fissato requisiti in materia di appalti volti ad ottenere obiettivi specifici nei settori dei veicoli per il trasporto su strada (direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada) e delle apparecchiature da ufficio (regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio). Inoltre, la definizione di metodologie comuni per il calcolo dei costi ***del ciclo di vita e del processo produttivo socialmente sostenibile*** ha fatto grandi progressi. Pertanto, appare opportuno proseguire su questa strada, lasciando che sia la normativa settoriale specifica a fissare obiettivi e prospettive vincolanti in funzione delle particolari politiche e condizioni prevalenti nel settore pertinente e utilizzando un approccio a livello europeo per il calcolo dei costi del ciclo di vita ***e del processo produttivo socialmente sostenibile*** in modo da promuovere

ulteriormente il ricorso agli appalti pubblici a sostegno di una crescita sostenibile. **La normativa settoriale dovrebbe includere specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione che prendono in considerazione i vantaggi della sostenibilità sociale e ambientale in cui non possono essere monetizzati, fornendo un collegamento con l'oggetto dell'appalto e aderendo ai principi di trasparenza, non discriminazione e pari opportunità.**

Or. fr

Motivazione

Articolo e paragrafo 24, 40, allegato VIII.

Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Le suddette misure settoriali devono essere integrate da un adeguamento delle direttive sugli appalti pubblici così da conferire maggiori responsabilità alle amministrazioni aggiudicatrici perché conseguano gli obiettivi della strategia Europa 2020 nelle loro strategie di acquisto. Occorre pertanto chiarire che le amministrazioni aggiudicatrici **possono** determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa e il costo più basso ricorrendo a un approccio basato sui costi **dell'intero** ciclo di vita, **purché la metodologia che verrà utilizzata sia stabilita in modo obiettivo e non discriminatorio e sia accessibile a tutte le parti interessate.** Il concetto di costo dell'intero ciclo di vita comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi, sia in termini di costi interni (come lo sviluppo, la produzione, l'uso e la manutenzione e i

Emendamento

(40) Le suddette misure settoriali devono essere integrate da un adeguamento delle direttive sugli appalti pubblici così da conferire maggiori responsabilità alle amministrazioni aggiudicatrici perché conseguano gli obiettivi della strategia Europa 2020 nelle loro strategie di acquisto. Occorre pertanto chiarire che le amministrazioni aggiudicatrici **dovrebbero** determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa e il costo più basso ricorrendo a un approccio basato sui costi **del** ciclo di vita **e del processo produttivo sostenibile, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che deve coinvolgere i prerequisiti per la protezione sociale e ambientale da prendere in considerazione nelle definizioni e nell'attuazione delle politiche dell'Unione.** Il concetto di costo dell'intero ciclo di vita comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori,

costi di smaltimento finale) che di costi esterni, a condizione che possano essere monetizzati e controllati. È necessario elaborare metodologie comuni a livello UE per il calcolo dei costi del ciclo di vita per specifiche categorie di forniture o servizi; nel caso in cui tale metodo sia stato sviluppato il suo utilizzo dovrebbe esser reso obbligatorio.

delle forniture o dei servizi, sia in termini di costi interni (come lo sviluppo, la produzione, l'uso e la manutenzione e i costi di smaltimento finale) che di costi esterni, a condizione che possano essere monetizzati e controllati. È necessario elaborare metodologie comuni a livello UE per il calcolo dei costi del ciclo di vita per specifiche categorie di forniture o servizi; nel caso in cui tale metodo sia stato sviluppato il suo utilizzo dovrebbe esser reso obbligatorio.

Or. fr

Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter fare riferimento ***a uno specifico processo di produzione, a una specifica modalità di prestazione di servizi, o a un processo specifico per ogni altra fase*** del ciclo di vita ***di un prodotto o di un servizio***, purché ***essi*** siano connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Per una migliore integrazione delle considerazioni di tipo sociale negli appalti pubblici, ai committenti dovrebbe essere consentito di inserire – nel criterio di aggiudicazione ***dell'offerta economicamente più vantaggiosa - alcune*** caratteristiche relative alle condizioni di lavoro del personale direttamente coinvolto nel processo di produzione o di prestazione in questione. ***Le caratteristiche possono riferirsi unicamente alla tutela della salute del personale direttamente coinvolto nei processi produttivi o alla promozione dell'integrazione di persone***

Emendamento

(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter fare riferimento ***alle caratteristiche*** del ciclo di vita ***e al processo produttivo socialmente sostenibile***, purché ***tali caratteristiche o tale processo*** siano connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. ***Le specifiche tecniche e i criteri di aggiudicazione dovrebbero essere interpretati in senso lato. Pertanto, le specifiche tecniche e i criteri di aggiudicazione possono fare riferimento al ciclo di vita e ai processi produttivi socialmente sostenibili, compresi gli aspetti sociali e ambientali del processo di produzione o fornitura di prodotti o servizi. Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre utilizzare le specifiche tecniche o i criteri di aggiudicazione per ridurre al minimo gli impatti sociali o ambientali o per massimizzare gli effetti sociali o l'impatto ambientale positivi. Per*** una migliore integrazione delle

svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell'esecuzione del contratto, anche per quanto riguarda l'accessibilità per le persone con disabilità. Ciascun criterio di aggiudicazione che include tali caratteristiche dovrebbe comunque limitarsi alle caratteristiche che hanno conseguenze immediate sul personale nell'ambiente di lavoro. I criteri si applicano *conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori* nell'ambito di una prestazione di servizi e in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell'Accordo o degli accordi sul libero scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, alle amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe inoltre essere consentito di utilizzare l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione come criteri di aggiudicazione, in quanto ciò può incidere sulla qualità *dell'esecuzione dell'appalto* e, di conseguenza, *sul valore economico* dell'offerta.

considerazioni di tipo sociale negli appalti pubblici, ai committenti dovrebbe essere consentito di inserire *nelle specifiche tecniche* e nel criterio di aggiudicazione *le* caratteristiche relative alle condizioni di lavoro del personale direttamente coinvolto nel processo di produzione o di prestazione in questione. I criteri si applicano nell'ambito di una prestazione di servizi e in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell'Accordo o degli accordi sul libero scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, alle amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe inoltre essere consentito di utilizzare l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione come *specifiche tecniche* e criteri di aggiudicazione, in quanto ciò può incidere sulla qualità e *la sostenibilità sociale della prestazione* e, di conseguenza, *sulla determinazione dell'offerta che fornisce il miglior risultato in termini di rapporto costi/benefici*.

Or. fr

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione

(42) Le offerte che appaiono anormalmente basse rispetto ai lavori, forniture o servizi potrebbero basarsi su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico. Al fine di evitare eventuali svantaggi durante l'esecuzione dell'appalto,

Emendamento

(42) Le offerte che appaiono anormalmente basse rispetto ai lavori, forniture o servizi potrebbero basarsi su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico. Al fine di evitare eventuali svantaggi durante l'esecuzione dell'appalto,

le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere obbligate a richiedere una spiegazione sul prezzo praticato nel caso di un'offerta notevolmente inferiore rispetto ai prezzi richiesti da altri offerenti. ***Se l'offerente non è in grado di fornire una motivazione sufficiente, l'amministrazione aggiudicatrice deve avere il diritto di respingere l'offerta. Il rifiuto*** dovrebbe essere obbligatorio nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha stabilito che il prezzo anormalmente basso risulta da una non conformità con la normativa vincolante dell'Unione europea nei settori della previdenza sociale, del diritto del lavoro, del diritto ambientale o nelle disposizioni internazionali di diritto del lavoro.

le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere obbligate a richiedere una spiegazione sul prezzo praticato nel caso di un'offerta notevolmente inferiore rispetto ai prezzi richiesti da altri offerenti. ***Il rifiuto dell'offerta*** dovrebbe essere obbligatorio nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha stabilito che il prezzo anormalmente basso risulta da una non conformità con la normativa vincolante dell'Unione europea nei settori della previdenza sociale, del diritto del lavoro, del diritto ambientale o nelle disposizioni internazionali di diritto del lavoro ***o, se l'offerente non può fornire una spiegazione soddisfacente per quanto riguarda il prezzo anormalmente basso della sua offerta, l'amministrazione aggiudicatrice deve respingere l'offerta.***

Or. fr

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie, collegate all'oggetto del contratto e siano indicate nel bando e nell'avviso di gara, nell'avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara o nei documenti di gara. In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale nel luogo di lavoro, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o al benessere degli animali. A titolo di esempio si possono citare, tra gli altri, gli obblighi - applicabili all'esecuzione

Emendamento

(43) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie, collegate all'oggetto del contratto e siano indicate nel bando e nell'avviso di gara, nell'avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara o nei documenti di gara. In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale nel luogo di lavoro, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o al benessere degli animali. A titolo di esempio si possono citare, tra gli altri, gli obblighi - applicabili all'esecuzione

dell'appalto - **di assumere disoccupati di lunga durata** o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), anche nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, e di assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.

dell'appalto - di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), anche nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, e di assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.

Or. fr

Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Durante l'esecuzione di un appalto si applicano le leggi, le regolamentazioni **e i contratti collettivi** in vigore in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro, sia a livello nazionale che a livello dell'Unione, **purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto dell'Unione europea. Nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro per la realizzazione di un appalto pubblico, la direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, stabilisce le condizioni minime che devono essere rispettate nel paese ospitante nei confronti di detti lavoratori distaccati. Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso**, il mancato rispetto di questi obblighi può essere considerato un grave illecito perpetrato dall'operatore economico in questione e può comportare l'esclusione di quest'ultimo

Emendamento

(44) Durante l'esecuzione di un appalto **pubblico** si applicano le leggi, le regolamentazioni in vigore in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro, sia a livello nazionale che a livello dell'Unione, nonché **le convenzioni collettive applicabili del territorio in cui sono eseguiti o forniti i lavori, i servizi o le forniture**. Il mancato rispetto di questi obblighi può essere considerato un grave illecito perpetrato dall'operatore economico in questione e può comportare l'esclusione di quest'ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

Or. fr

Motivazione

Articolo 69.

Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 51

Testo della Commissione

(51) Non tutte le amministrazioni aggiudicatrici possono avere la competenza interna necessaria per trattare contratti complessi, dal punto di vista economico o tecnico. In questo contesto, un sostegno professionale adeguato rappresenterebbe un efficace complemento delle attività di verifica e vigilanza. Da un lato, tale obiettivo può essere raggiunto ricorrendo a strumenti per la condivisione delle conoscenze (centri di conoscenza) che offrano assistenza tecnica alle amministrazioni aggiudicatrici; dall'altro, le imprese, in particolare le PMI, dovrebbero beneficiare di **assistenza amministrativa**, in particolare quando partecipano alle procedure di aggiudicazione degli appalti su base transfrontaliera.

Emendamento

(51) Non tutte le amministrazioni aggiudicatrici possono avere la competenza interna necessaria per trattare contratti complessi, dal punto di vista economico o tecnico. In questo contesto, un sostegno professionale adeguato rappresenterebbe un efficace complemento delle attività di verifica e vigilanza. Da un lato, tale obiettivo può essere raggiunto ricorrendo a strumenti per la condivisione delle conoscenze (centri di conoscenza) che offrano assistenza tecnica alle amministrazioni aggiudicatrici; dall'altro, le imprese, in particolare le PMI, dovrebbero beneficiare di **informazioni utili**, in particolare quando partecipano alle procedure di aggiudicazione degli appalti su base transfrontaliera.

Or. fr

Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La presente direttiva non pregiudica il diritto delle autorità pubbliche, a qualsiasi

livello, di decidere l'eventualità, le modalità e la misura in cui intendono espletare funzioni pubbliche autonomamente. Le autorità pubbliche possono espletare compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse senza essere obbligate a ricorrere a operatori economici esterni. A tal fine, possono avvalersi della collaborazione di altre autorità pubbliche.

Or. en

Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 22

Testo della Commissione

(22) per "ciclo di vita" si intendono tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la produzione, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita di un prodotto o di un lavoro o della prestazione di un servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento di un prodotto, allo smantellamento del cantiere a fine lavoro nonché alla conclusione di una prestazione;

Emendamento

(22) per "ciclo di vita" si intendono tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la produzione *e il sito di produzione*, il trasporto, l'uso e la manutenzione, nell'arco dell'esistenza di un prodotto o di lavori o della prestazione di un servizio, dall'acquisizione delle materie prime o dalla produzione delle risorse allo smaltimento, al completamento e all'approvazione.

Or. en

Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) per "caratteristiche del ciclo di vita" si intendono i fattori inerenti a qualsiasi aspetto del ciclo di vita di un prodotto, di un lavoro o della prestazione di un servizio, di cui alla definizione al punto 22 del presente articolo. Per quanto riguarda le caratteristiche del ciclo di vita, può trattarsi

di caratteristiche invisibili che sono incorporate in un prodotto in virtù di scelte compiute a livello di produzione o durante altre fasi del ciclo di vita del prodotto diverse dal suo impiego, anche ove tali caratteristiche non siano evidenti nei tratti fisici o nelle qualità funzionali del prodotto o del servizio risultante;

Or. en

Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 ter) per "processo produttivo socialmente sostenibile" si intende un processo di produzione in cui la fornitura di lavori, servizi e forniture è conforme alla legislazione, alle disposizioni e alle norme in materia di salute e sicurezza, di previdenza sociale e di diritto del lavoro, segnatamente per quanto riguarda il principio della parità di trattamento sul luogo di lavoro. Il principio della parità di trattamento sul luogo di lavoro si riferisce all'osservanza delle vigenti condizioni di impiego, tra cui la legislazione, le disposizioni e le norme in materia di salute e sicurezza, di previdenza sociale e di diritto del lavoro definite nella normativa dell'Unione e degli Stati membri nonché nei contratti collettivi, che si applicano nel luogo di prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture;

Or. en

Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'attuazione pratica dell'accordo sugli appalti pubblici¹ nell'ambito del quadro legislativo in materia di appalti pubblici dell'Unione europea presuppone una valutazione preliminare della corretta attuazione del principio di sostanziale reciprocità nell'apertura del mercato tra l'Unione e i firmatari di paesi terzi. La valutazione della sostanziale reciprocità vale anche per i paesi terzi che, pur non aderendo all'accordo sugli appalti pubblici, godono comunque dell'accesso al mercato europeo degli appalti pubblici.

¹ *GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.*

Or. en

Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi ***audiovisivi che sono aggiudicati da emittenti radiotelevisive*** o appalti concernenti ***il tempo di trasmissione aggiudicati ai fornitori di servizi audiovisivi;***

Emendamento

(b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi ***e dei relativi servizi preparatori*** destinati ai servizi ***mediatici*** o appalti concernenti ***la trasmissione o la distribuzione e la ritrasmissione;***

Or. en

Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e operazioni concluse con il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF);

Emendamento

(d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e operazioni concluse con il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF), ***in particolare le operazioni in denaro o in conto capitale delle amministrazioni aggiudicatrici e i servizi forniti da banche centrali;***

Or. fr

Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Relazioni tra amministrazioni pubbliche

Emendamento

Cooperazione tra amministrazioni
aggiudicatrici

Or. fr

Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) ***almeno il 90% delle*** attività di tale persona giuridica sono effettuate per l'amministrazione aggiudicatrice controllante o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;

Emendamento

(b) ***le principali*** attività di tale persona giuridica sono effettuate per l'amministrazione aggiudicatrice controllante o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;

Or. fr

Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata.

Emendamento

(c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata, **a eccezione di partecipazioni private proprie delle amministrazioni aggiudicatrici di controllo o proprie della persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, nella loro qualità di enti di diritto pubblico e in conformità con il concetto di impresa sociale.**

Or. fr

Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando un ente controllato che è un'amministrazione aggiudicatrice assegna un contratto al proprio ente controllante o ad un'altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia partecipazione privata.

Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando un ente controllato che è un'amministrazione aggiudicatrice assegna un contratto al proprio ente controllante o ad un'altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia partecipazione privata **a eccezione di partecipazioni private proprie della stessa amministrazione aggiudicatrice di controllo o proprie della persona giuridica controllata, nella loro qualità di enti di diritto pubblico e in conformità con il concetto di impresa sociale.**

Or. fr

Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) **almeno il 90% delle** attività di tale persona giuridica sono effettuate per l'amministrazione aggiudicatrice controllante o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;

Emendamento

(b) **le principali** attività di tale persona giuridica sono effettuate per l'amministrazione aggiudicatrice controllante o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;

Or. fr

Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata.

Emendamento

(c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata, **a eccezione di partecipazioni private proprie delle amministrazioni aggiudicatrici di controllo o proprie della persona giuridica controllata, nella loro qualità di enti di diritto pubblico e in conformità con il concetto di impresa sociale.**

Or. fr

Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Un accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non si considera un appalto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, della presente

Emendamento

4. Un accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non si considera un appalto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, della presente

direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'accordo ***stabilisce un'autentica*** cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, ***che mira a farsi che esse svolgano congiuntamente i loro compiti*** di servizio pubblico e ***che implica diritti e obblighi reciproci delle parti***;

b) l'accordo è ***retto esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse*** pubblico;

c) ***le*** amministrazioni aggiudicatrici partecipanti ***non svolgono sul mercato aperto più del 10% - in termini di fatturato - delle attività pertinenti all'accordo***;

d) ***l'accordo non comporta trasferimenti finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti diversi da quelli corrispondenti al rimborso dei costi effettivi dei lavori, dei servizi o delle forniture***;

e) ***nelle amministrazioni aggiudicatrici non vi è alcuna partecipazione privata.***

direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'accordo ***instaura una*** cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, ***volta a garantire l'attuazione di un compito*** di servizio pubblico ***congiunto o la messa in comune di mezzi atti a esercitare i compiti loro propri***;

b) l'accordo ***non prevede né pregiudica l'aggiudicazione degli appalti eventualmente necessari per l'attuazione del compito di servizio pubblico di cui alla lettera a)***;

c) ***l'accordo è raggiunto solo da autorità pubbliche senza la partecipazione di una parte privata, a eccezione delle partecipazioni private proprie delle amministrazioni aggiudicatrici che partecipano alla cooperazione in qualità di enti di diritto pubblico su mandato di uno Stato membro per eseguire un compito di diritto pubblico, in conformità con il concetto di impresa sociale.***

Or. fr

Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non sono più applicabili dal momento in cui interviene una qualsiasi partecipazione privata, con la conseguenza che i contratti in corso devono essere aperti alla concorrenza mediante regolari procedure di aggiudicazione degli appalti.

Emendamento

Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non sono più applicabili dal momento in cui interviene una qualsiasi partecipazione privata, con la conseguenza che i contratti in corso devono essere aperti alla concorrenza mediante regolari procedure di aggiudicazione degli appalti, ***a meno che non si tratti di partecipazioni private proprie delle amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, nell'ambito dell'esecuzione del loro compito di servizio pubblico e impartito da uno Stato membro nella loro qualità di enti di diritto pubblico che obbediscono quindi esclusivamente a considerazioni di interesse pubblico o di utilità sociale senza perseguire fini di natura diversa, in conformità con il concetto di impresa sociale.***

Or. fr

Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. Per la partecipazione di tali raggruppamenti alle procedure di aggiudicazione degli appalti, le amministrazioni aggiudicatrici non stabiliscono condizioni specifiche che non vengono imposte ai singoli candidati. Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma

Emendamento

2. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. ***I raggruppamenti di operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), possono assumere la forma di consorzi di imprese.*** Per la partecipazione di tali raggruppamenti alle procedure di aggiudicazione degli appalti, le amministrazioni aggiudicatrici non stabiliscono condizioni specifiche che non vengono imposte ai singoli candidati. Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono che i

giuridica specifica.

raggruppamenti di operatori economici
abbiano una forma giuridica specifica.

Or. en

Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici danno la possibilità a un raggruppamento di operatori economici di conformarsi ai requisiti tecnici, giuridici e finanziari in qualità di ente unico, che sintetizzi le caratteristiche individuali dei componenti del raggruppamento.

Or. en

Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) telefono, nei casi e alle condizioni di cui al paragrafo 6, oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti possono essere presentate per iscritto **o per telefono; qualora siano presentate per**

(a) le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti possono essere presentate per iscritto;

telefono, le domande di partecipazione devono essere confermate per iscritto prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione;

Or. en

Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il concetto di conflitto di interessi copre almeno i casi in cui le categorie di persone di cui al paragrafo 2 hanno, direttamente o indirettamente, un interesse *privato* nel risultato della procedura di aggiudicazione degli appalti che può essere percepito come un elemento in grado di compromettere l'esercizio imparziale e obiettivo delle loro funzioni.

Emendamento

Il concetto di conflitto di interessi copre almeno i casi in cui le categorie di persone di cui al paragrafo 2 hanno, direttamente o indirettamente, un interesse *comune* nel risultato della procedura di aggiudicazione degli appalti che può essere percepito come un elemento in grado di compromettere l'esercizio imparziale e obiettivo delle loro funzioni.

Or. en

Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Ai fini del presente articolo per "interessi *privati*" si intendono *quelli* familiari, *affettivi, economici o politici, oppure* altri interessi comuni con i candidati o gli offerenti, compresi gli interessi professionali confliggenti.

Emendamento

Ai fini del presente articolo per "interessi *comuni*" si intendono *gli interessi economici o i legami* familiari *in comune* con i candidati o gli offerenti, compresi gli interessi professionali confliggenti.

Or. en

Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri **possono prevedere** la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare partenariati per l'innovazione come disposto dalla presente direttiva.

Emendamento

Gli Stati membri **prevedono** la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare partenariati per l'innovazione come disposto dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 4 – alinea

Testo della Commissione

Gli Stati membri **possono disporre** che le amministrazioni aggiudicatrici **possono** utilizzare una procedura competitiva con negoziato o un dialogo competitivo in uno dei seguenti casi:

Emendamento

Gli Stati membri **dispongono** che le amministrazioni aggiudicatrici **possano** utilizzare una procedura competitiva con negoziato o un dialogo competitivo in uno dei seguenti casi:

Or. en

Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione

Gli Stati membri hanno facoltà di decidere di non recepire la procedura competitiva con negoziato, il dialogo competitivo e le procedure di partenariato per l'innovazione nell'ordinamento nazionale.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di **40 giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara.

Emendamento

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di **52 giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara.

Or. en

Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 66, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di **30 giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.

Emendamento

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di **37 giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.

Or. en

Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, conformemente all'articolo 66, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di **35 giorni** dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di **40 giorni** dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

Or. en

Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non viene usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte come stabilito al secondo comma del paragrafo 2 del presente articolo può essere ridotto a **15 giorni** purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

3. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non viene usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte come stabilito al secondo comma del paragrafo 2 del presente articolo può essere ridotto a **22 giorni** purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di **30 giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse; il termine minimo per la ricezione delle offerte è di **30 giorni** dalla data di trasmissione dell'invito. Si applica l'articolo 26, paragrafi da 3 a 6.

Emendamento

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di **37 giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse; il termine minimo per la ricezione delle offerte è di **37 giorni** dalla data di trasmissione dell'invito. Si applica l'articolo 26, paragrafi da 3 a 6.

Or. en

Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, conformemente all'articolo 66, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di **30 giorni** dalla data di trasmissione del bando di

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di **37 giorni** dalla data di trasmissione del bando di

gara.

gara.

Or. en

Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno partecipare al dialogo. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 64. L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, **lettera a)**.

Emendamento

Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno partecipare al dialogo. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 64. L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 66, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

Se del caso, al fine di completare gli impegni finanziari o altri termini del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può negoziare i termini del contratto con l'offerente che ritenga di aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, **lettera a)**, a condizione che da tali negoziati non ne consegua la modifica di elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto pubblico, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara e/o nel documento

Emendamento

Se del caso, al fine di completare gli impegni finanziari o altri termini del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può negoziare i termini del contratto con l'offerente che ritenga di aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, a condizione che da tali negoziati non ne consegua la modifica di elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto pubblico, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara e/o nel documento

descrittivo e che non rischino di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.

descrittivo e che non rischino di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.

Or. en

Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

3. L'asta elettronica si fonda ***su uno dei seguenti criteri***:

(a) unicamente i prezzi quando l'appalto viene aggiudicato al costo più basso;

(b) i prezzi e/o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nel capitolato d'onere quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Emendamento

3. L'asta elettronica si fonda ***sui*** prezzi e/o ***sui*** nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nel capitolato d'onere.

Or. en

Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

5. Prima di procedere all'asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente ***al (ai) criterio(i)*** di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

Emendamento

5. Prima di procedere all'asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici effettuano una prima valutazione completa delle offerte, in base ai ***criteri*** di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

Or. en

Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Le specifiche tecniche **definite al punto 1 dell'allegato VIII** figurano nei documenti di gara. Esse definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture.

Emendamento

Le specifiche tecniche figurano nei documenti di gara. Esse definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture **al fine di conseguire gli obiettivi di impiego e di sostenibilità dell'amministrazione aggiudicatrice**.

Or. en

Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Tali caratteristiche **possono** inoltre **referirsi** allo specifico processo di produzione o fornitura dei lavori, forniture o servizi previsti o di qualsiasi altra fase del relativo ciclo di vita di cui **al punto 22** dell'articolo 2.

Emendamento

Tali caratteristiche **si riferiscono** anche allo specifico processo di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o a qualsiasi altra fase del suo ciclo di vita **e al processo produttivo socialmente sostenibile** di cui **ai punti 22, 22 bis e 22 ter** dell'articolo 2.

Or. en

Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Per tutti gli appalti il cui oggetto è destinato all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, è necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

Emendamento

Per tutti gli appalti il cui oggetto è destinato all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, è necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati **che figurano nel bando di indizione di gara e nella relativa documentazione**, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di

progettazione adeguata per tutti gli utenti.

Or. en

Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le specifiche tecniche possono inoltre includere, se del caso, requisiti in materia di:

Or. en

Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 5 bis (nuovo) – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a) prestazioni, tra cui i livelli delle prestazioni ambientali e climatiche e delle prestazioni in termini di processi produttivi socialmente sostenibili;

Or. en

Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 5 bis (nuovo) – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b) caratteristiche del ciclo di vita;

Or. en

Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 5 bis (nuovo) – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c) processi produttivi socialmente sostenibili;

Or. en

Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 5 bis (nuovo) – lettera d (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione;

Or. en

Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 5 bis (nuovo) – lettera e (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e) sicurezza o dimensioni, tra cui le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso;

Or. en

Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 5 bis (nuovo) – lettera f (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f) norme di progettazione e di determinazione dei costi, condizioni di collaudo, ispezione e accettazione delle opere, nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione alle opere finite ed ai materiali o alle parti di cui è costituita;

Or. en

Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;

Emendamento

(a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche *sociali e* ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto. *Ai sensi del paragrafo 1, le specifiche tecniche possono essere formulate in termini di prestazioni o di requisiti funzionali relativi al ciclo di vita o alla sostenibilità sociale dei processi di produzione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, e non soltanto alle prestazioni o ai requisiti funzionali dei lavori, delle forniture o dei servizi utilizzati;*

Or. en

Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) mediante riferimento *a* specifiche tecniche e, in *ordine di preferenza*, alle norme *nazionali che recepiscono norme* europee, *alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano,* alle norme nazionali, *alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture*; ciascun riferimento contiene la menzione "o equivalente";

Emendamento

(b) mediante riferimento *alle* specifiche tecniche e *alle norme di cui al punto 2 dell'allegato VIII, privilegiando le* norme europee *e* internazionali *e, soltanto* in *assenza di queste ultime*, alle norme nazionali; ciascun riferimento contiene la menzione "o equivalente";

Or. en

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con dette prestazioni o con detti requisiti funzionali;

Emendamento

(c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche *e alle norme* citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con dette prestazioni o con detti requisiti funzionali;

Or. en

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di

Emendamento

(d) mediante riferimento alle specifiche *e alle norme* di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti

cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.

funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.

Or. en

Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. ***A meno di non essere*** giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche ***non*** possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare ***né*** far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica ***che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il paragrafo 3.*** Una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione "o equivalente".

Emendamento

4. ***Se*** giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata, ***un sito di produzione*** o un procedimento particolare ***o*** far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica. Una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione "o equivalente".

Or. en

Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno

Emendamento

5. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche ***e alle norme*** di cui al paragrafo 3, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche ***e alle***

fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 42, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

norme alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 42, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Or. en

Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Quando si avvalgono della facoltà, prevista al paragrafo 3, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi ad una norma nazionale *che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche* contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da *essa* prescritti.

Emendamento

Quando si avvalgono della facoltà, prevista al paragrafo 3, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi ad una norma nazionale, *allorché i criteri relativi a tale* norma contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da *essa* prescritti.

Or. en

Emendamento 77
Proposta di direttiva
Articolo 41 – titolo

Testo della Commissione

Etichette

Emendamento

Etichette *e certificati di norma verificata da terzi*

Or. en

Emendamento 78
Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Le amministrazioni aggiudicatrici che stabiliscono le caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo di lavori, servizi o forniture in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate all'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), possono esigere che tali lavori, forniture o servizi siano muniti di un'etichetta specifica, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) i requisiti per l'etichettatura riguardino soltanto le caratteristiche connesse all'oggetto del contratto e siano appropriati a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto;

(b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche o sulla base di altri criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;

(c) le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;

(d) le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate.

(e) i criteri relativi alle etichette siano stabiliti da terzi che siano indipendenti rispetto all'operatore economico che richiede l'etichettatura.

Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici che stabiliscono le caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo di lavori, servizi o forniture in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate all'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), possono esigere che tali lavori, forniture o servizi siano muniti di un'etichetta specifica ***e/o del certificato di norma verificata da terzi***, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) i requisiti per l'etichettatura ***e/o per il certificato di norma verificata da terzi*** riguardino soltanto le caratteristiche connesse all'oggetto del contratto e siano appropriati a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto;

(b) i requisiti per l'etichettatura ***e/o per il certificato di norma verificata da terzi*** siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche o sulla base di altri criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;

(c) le etichettature ***e/o i certificati di norma verificata da terzi*** siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;

(d) le etichettature ***e/o i certificati di norma verificata da terzi*** siano accessibili a tutte le parti interessate.

(e) i criteri relativi alle etichette ***e/o ai certificati di norma verificata da terzi*** siano stabili da terzi che siano indipendenti rispetto all'operatore economico che richiede l'etichettatura. ***I terzi possono essere enti od organizzazioni nazionali o governativi***

specifici.

Or. en

Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Quando *un'etichetta soddisfa le condizioni* di cui *alle lettere b), c) d) ed e) del paragrafo 1, ma stabilisce anche* requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono definire le specifiche tecniche con riferimento a quelle delle specifiche dettagliate di tale *etichetta*, o, all'occorrenza, parti di queste, connesse all'oggetto del contratto e appropriate a definire le caratteristiche dell'oggetto in questione.

Emendamento

2. Quando *una norma verificata da terzi non corrisponde alla definizione* di cui *al punto 5 bis dell'allegato VIII in quanto i suoi criteri stabiliscono* requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono definire le specifiche tecniche con riferimento a quelle delle specifiche dettagliate di tale *norma*, o, all'occorrenza, parti di queste, connesse all'oggetto del contratto e appropriate a definire le caratteristiche dell'oggetto in questione.

Or. en

Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'amministrazione aggiudicatrice può precisare nelle sue specifiche tecniche che i lavori, le forniture o i servizi conformi a tale norma si considerano conformi anche alle specifiche tecniche. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono inoltre tutte le norme equivalenti che sono conformi alle specifiche da esse stabilite. Per quanto riguarda i lavori, le forniture o i servizi la cui conformità con la norma in questione non sia stata verificata da terzi, le amministrazioni aggiudicatrici accettano anche un fascicolo tecnico del fabbricante o

altri idonei mezzi di prova, quali ad esempio certificati e dichiarazioni.

Or. en

Emendamento 81
Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. *Gli appalti possono essere suddivisi in lotti omogenei o eterogenei.* Per gli appalti di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 4 ma non inferiori a 500 000 EUR, determinati conformemente all'articolo 5, se l'amministrazione aggiudicatrice *non ritiene appropriato suddividerli in lotti, essa* fornisce nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse *un chiarimento specifico delle sue ragioni.*

Emendamento

1. *Al fine di generare la più ampia concorrenza e a meno che l'oggetto dell'appalto non consenta di individuare prestazioni distinte, l'amministrazione aggiudicatrice attribuisce l'appalto in lotti separati.* Per gli appalti di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 4 ma non inferiori a 500 000 EUR, determinati conformemente all'articolo 5, se *non è possibile separare l'appalto in lotti in quanto l'oggetto dello stesso non consente di individuare prestazioni distinte,* l'amministrazione aggiudicatrice fornisce nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse *una spiegazione specifica del suo ragionamento.*

Or. fr

Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Le amministrazioni aggiudicatrici precisano, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, se le offerte devono essere limitate a uno o più lotti.

Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici precisano, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, se le offerte devono essere limitate a uno o più lotti. *Essi scelgono liberamente il numero di lotti, tenendo in particolare considerazione le caratteristiche tecniche delle prestazioni richieste, la struttura del settore*

economico interessato e, se del caso, le regole applicabili a determinate professioni.

Or. fr

Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le amministrazioni aggiudicatrici **possono, anche ove sia indicata la possibilità di presentare offerte per tutti i lotti, limitare** il numero di lotti che possono essere aggiudicati a **un** offerente a condizione che il loro numero massimo sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono e indicano nei documenti di gara le norme o i criteri oggettivi e non discriminatori per l'aggiudicazione dei singoli lotti **qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione prescelti comporti l'aggiudicazione ad un offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.**

Emendamento

2. I candidati non possono presentare offerte variabili a seconda del numero di lotti che possono essere ottenuti. Le amministrazioni aggiudicatrici **limitano** il numero di lotti che possono essere aggiudicati a **uno stesso** offerente a condizione che il loro numero massimo sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono e indicano nei documenti di gara le norme o i criteri oggettivi e non discriminatori per l'aggiudicazione dei singoli lotti.

Or. fr

Emendamento 84
Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nella documentazione di gara relativa alle informazioni sui lotti, le amministrazioni aggiudicatrici chiedono all'offerente di indicare, nella sua offerta, le eventuali parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti, per ciascun lotto appaltato, nei limiti di tre livelli

consecutivi di subappalto, ai sensi dell'articolo 71.

Or. en

Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso conformemente agli articoli 21 e 55 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 56 e, se necessario, le norme e i criteri non discriminatori di cui **all'articolo 64.**

Emendamento

(b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso conformemente agli articoli 21 e 55 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 56 e, se necessario, le norme e i criteri non discriminatori di cui **agli articoli 64 e 71.**

Or. en

Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'amministrazione aggiudicatrice **può decidere** di non aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se ha accertato che l'offerta non soddisfa, **perlomeno in forma equivalente**, gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o di previdenza sociale o di diritto ambientale oppure **le** disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale elencate nell'allegato XI.

Emendamento

2. L'amministrazione aggiudicatrice **decide** di non aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o di previdenza sociale o di diritto ambientale oppure **la legislazione nazionale o i contratti collettivi vigenti nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura, oppure i medesimi obblighi stabiliti dalle** disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale elencate nell'allegato XI.

Or. en

Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ove non vigano siffatte disposizioni legislative, possono costituire motivo di esclusione le violazioni di altre disposizioni normative applicabili all'offerente, che assicurano un livello equivalente di protezione.

Or. en

Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 per modificare l'elenco di cui all'allegato XI, quando ciò si dimostra necessario sulla base della conclusione di nuovi accordi internazionali o della modifica di tali accordi internazionali vigenti.

soppresso

Or. en

Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) partecipazione allo sfruttamento della tratta di esseri umani e del lavoro minorile di cui alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione

*della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*¹.

¹ *GUL 101 del 15.04.11, pag. 1.*

Or. en

Emendamento 90
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Un'amministrazione aggiudicatrice *può escludere* dalla partecipazione a un appalto pubblico qualsiasi operatore economico se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:

Emendamento

Un'amministrazione aggiudicatrice *esclude* dalla partecipazione a un appalto pubblico qualsiasi operatore economico se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:

Or. en

Emendamento 91
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) se essa ha conoscenza di qualsiasi violazione degli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o della sicurezza sociale o di diritto ambientale oppure dalla legislazione internazionale in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencata nell'allegato XI: *La conformità alla legislazione dell'Unione o alle disposizioni di diritto internazionale è soddisfatta anche se detta conformità avviene in una forma equivalente.*

Emendamento

a) se essa ha conoscenza di qualsiasi violazione degli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione *o nazionale* in materia di diritto del lavoro o della sicurezza sociale o di diritto ambientale *e dalle convenzioni collettive applicabili nel luogo in cui è svolto il lavoro o prestato il servizio* oppure dalla legislazione internazionale in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencata nell'allegato XI: *La conformità alla legislazione dell'Unione o alle disposizioni di diritto internazionale è soddisfatta anche se detta conformità avviene in una forma equivalente.*

Or. fr

Emendamento 92
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) se l'operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto o di precedenti contratti di natura analoga con la stessa amministrazione aggiudicatrice.

Emendamento

(d) se ***l'amministrazione aggiudicatrice è in possesso di informazioni, ottenute da una valutazione svolta dall'amministrazione stessa o da un'altra amministrazione aggiudicatrice a norma dell'articolo 73 bis, secondo cui*** l'operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto o di precedenti contratti di natura analoga con la stessa amministrazione aggiudicatrice.

Or. en

Emendamento 93
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Per applicare il motivo di esclusione di cui al punto d) del primo comma, le amministrazioni aggiudicatrici forniscono un metodo di valutazione delle prestazioni contrattuali eseguite che si basa su criteri oggettivi e misurabili ed è applicato in modo sistematico, coerente e trasparente. La valutazione delle prestazioni è trasmessa al contraente in questione, al quale deve essere data la possibilità di opporsi alle conclusioni e di ottenere tutela giurisdizionale.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 94
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Un'amministrazione aggiudicatrice esclude dalla partecipazione a un appalto pubblico qualsiasi operatore economico se è soddisfatta una delle condizioni previste ai paragrafi 1, 2 o 3 per quanto riguarda un subappaltatore proposto dall'operatore economico a norma dell'articolo 71.

Or. en

Emendamento 95
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni candidato o offerente che si trova in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 può fornire all'amministrazione aggiudicatrice la prova che dimostri la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione.

Ogni candidato o offerente che si trova in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e **3 bis** può fornire all'amministrazione aggiudicatrice la prova che dimostri la sua affidabilità **o, a seconda dei casi, l'affidabilità del suo subappaltatore**, nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione.

Or. en

Emendamento 96
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

A tal fine, il candidato o l'offerente dimostra che esso ha risarcito qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ha chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e che ha adottato

A tal fine, il candidato o l'offerente dimostra che esso ha risarcito qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ha chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e che ha adottato provvedimenti di carattere tecnico,

provvedimenti di carattere tecnico, organizzativo e personali idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

L'autorità aggiudicatrice valuta le misure adottate dai candidati e dagli offerenti considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito. Se l'amministrazione aggiudicatrice ritiene che le misure sono insufficienti, essa motiva la sua decisione.

organizzativo e personali idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, *tra cui sistemi di notifica e controllo e strutture di audit interno per la verifica della conformità. Le prove fornite dal candidato o dall'offerente a tal fine sono sufficienti a convincere le amministrazioni aggiudicatrici del fatto che* le misure adottate dai candidati e dagli offerenti *o, a seconda dei casi, l'affidabilità del loro subappaltatore, è adeguata a prevenire ulteriori reati o illeciti,* considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito. Se l'amministrazione aggiudicatrice *non si ritiene convinta*, essa motiva la sua decisione.

Or. en

Emendamento 97
Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni aggiudicatrici *e gli operatori economici* possano facilmente ottenere informazioni e assistenza in merito all'applicazione del presente articolo mediante il punto di contatto di cui all'articolo 88.

Emendamento

5. Gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni aggiudicatrici possano facilmente ottenere informazioni e assistenza in merito all'applicazione del presente articolo mediante *l'organo unico, diversi organi o strutture amministrative istituiti o designati all'uopo a norma degli articoli 84 e 87. Gli Stati membri garantiscono altresì che gli operatori economici possano facilmente ottenere informazioni e assistenza in merito all'applicazione del presente articolo mediante le strutture amministrative di cui all'articolo 87 bis.*

Or. en

Emendamento 98
Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) osservanza delle disposizioni e delle norme in materia di salute e sicurezza, di previdenza sociale e di diritto del lavoro definite nella normativa dell'Unione e degli Stati membri, nonché nei contratti collettivi, che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura;

Or. en

Emendamento 99
Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Le amministrazioni aggiudicatrici limitano le condizioni di partecipazione a quelle appropriate per assicurare che un candidato o un offerente abbia le capacità giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie per eseguire l'appalto da aggiudicare. Tutti i requisiti devono essere **connessi e strettamente proporzionati** all'oggetto dell'appalto, tenendo conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza.

Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici limitano le condizioni di partecipazione a quelle appropriate per assicurare che un candidato o un offerente abbia le capacità giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie per eseguire l'appalto da aggiudicare. Tutti i requisiti devono essere **correlati** all'oggetto dell'appalto, tenendo conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza.

Or. en

Emendamento 100
Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Per quanto riguarda le capacità tecniche e professionali, le amministrazioni aggiudicatrici **possono esigere** che gli operatori economici possiedano le necessarie risorse umane e tecniche e

Emendamento

Per quanto riguarda le capacità tecniche e professionali, le amministrazioni aggiudicatrici **esigono** che gli operatori economici possiedano le necessarie risorse umane e tecniche e l'esperienza, **o abbiano**

l'esperienza necessarie *per* eseguire il contratto con un adeguato standard di qualità. L'amministrazione aggiudicatrice può ritenere che gli operatori economici non *eseguiranno il contratto con un adeguato standard di qualità* quando essa accerti che questi ultimi hanno conflitti di interesse che possono influire negativamente sulla esecuzione del contratto.

adottato misure per possederle o acquisirle, al fine di garantire l'esecuzione del contratto con un adeguato standard di qualità e, ove previsto dall'amministrazione aggiudicatrice, conformemente a eventuali clausole di esecuzione del contratto specificate a norma dell'articolo 70. L'amministrazione aggiudicatrice può ritenere che gli operatori economici non *garantiranno l'esecuzione richiesta del contratto* quando essa accerti che questi ultimi hanno conflitti di interesse che possono influire negativamente sulla esecuzione del contratto.

Or. en

Emendamento 101
Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi ad oggetto forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori, la capacità degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori può essere valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 102
Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo di applicano alle procedure di

Emendamento 103
Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) su richiesta e senza indugio, sono in grado di fornire la documentazione necessaria, richiesta dalle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 59, 60 e, se del caso, 61 e 63.

Emendamento

(d) su richiesta e senza indugio, sono in grado di fornire la documentazione necessaria, richiesta dalle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 59, 60 e, se del caso, **dell'articolo 61, dell'articolo 62, paragrafo 1, e dell'articolo 63.**

Emendamento 104
Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Prima dell'aggiudicazione del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice chiede all'offerente a cui ha deciso di aggiudicare il contratto, di presentare la documentazione conformemente agli articoli 59 e 60 e, se del caso, all'articolo 61. L'amministrazione aggiudicatrice può invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati e i documenti presentati ai sensi degli articoli da 59, 60 e 61.

Emendamento

Prima dell'aggiudicazione del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice chiede all'offerente a cui ha deciso di aggiudicare il contratto, di presentare la documentazione conformemente agli articoli 59 e 60 e, se del caso, all'articolo 61. L'amministrazione aggiudicatrice può invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati e i documenti presentati ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 **e dell'articolo 62, paragrafo 1.**

Emendamento 105
Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità nazionali creano registri online dei certificati sicuri, presso i quali le imprese possono presentare tutta la documentazione pertinente una volta ogni due anni. Tale documentazione è accessibile a tutte le amministrazioni aggiudicatrici di ogni livello su indicazione di un numero di identificazione personale.

Or. en

Emendamento 106
Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione è abilitata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 89 al fine di modificare l'allegato XIII per motivi legati al progresso tecnico o per ragioni amministrative. Essa redige anche il modello uniforme per il passaporto europeo per gli appalti. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 91.

Emendamento

La Commissione è abilitata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 89 al fine di modificare l'allegato XIII per motivi legati al progresso tecnico o per ragioni amministrative. Essa redige anche, ***mediante atti di esecuzione***, il modello uniforme per il passaporto europeo per gli appalti. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 91.

Or. en

Emendamento 107
Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante una o più referenze elencate nell'allegato XIV,

Emendamento

Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico ***e del rispetto delle disposizioni e delle norme in materia di salute e sicurezza, di previdenza sociale e di diritto***

parte 1.

del lavoro definite dalla legislazione dell'Unione, dalla legislazione nazionale e dai contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura, può essere fornita mediante una o più referenze elencate nell'allegato XIV, parte 1.

Or. en

Emendamento 108
Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere provate con uno o più mezzi di cui all'allegato XIV, parte 2, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.

Emendamento

3. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere provate con uno o più mezzi di cui all'allegato XIV, parte 2, in funzione della natura, della quantità, **della qualità, della sostenibilità** o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.

Or. en

Emendamento 109
Proposta di direttiva
Articolo 61 – titolo

Testo della Commissione

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

Emendamento

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione **sociale e** ambientale

Or. en

Emendamento 110
Proposta di direttiva
Articolo 61 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico delle disposizioni e delle norme in materia di salute e sicurezza, di previdenza sociale e di diritto del lavoro definite dalla legislazione dell'Unione, dalla legislazione nazionale e dai contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura.

Or. en

Emendamento 111
Proposta di direttiva
Articolo 61 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Conformemente all'articolo 88, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali *e* di qualità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Emendamento

3. Conformemente all'articolo 88, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali, di qualità *e sociali* di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 112
Proposta di direttiva
Articolo 63 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione non sono contestati senza giustificazione. Per quanto

Emendamento

I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione non sono contestati senza giustificazione. Per quanto

riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto, **può essere** richiesta un'attestazione supplementare ad ogni operatore economico.

riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto, **è** richiesta un'attestazione supplementare ad ogni operatore economico.

Or. en

Emendamento 113
Proposta di direttiva
Articolo 63 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Tuttavia siffatta iscrizione o certificazione non può essere imposta agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della loro partecipazione a un appalto pubblico. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano altresì altri mezzi di prova equivalenti.

Emendamento

7. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano altresì altri mezzi di prova equivalenti.

Or. en

Emendamento 114
Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, il criterio sul quale si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici è **uno dei seguenti**:

(a) offerta economicamente più vantaggiosa

(b) costo più basso.

Emendamento

Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, il criterio sul quale si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici è l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Emendamento 115
Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

I costi possono essere valutati, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, sulla sola base del prezzo o con un approccio costo/efficacia, come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita conformemente alle condizioni di cui all'articolo 67.

Emendamento

soppresso

Emendamento 116
Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. L'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, **lettera a)**, dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base di criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Essi comprendono, oltre al prezzo o ai costi **ai sensi del paragrafo 1, lettera b)**, diversi criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali:

Emendamento

2. L'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1 dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base di criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Essi comprendono, oltre al prezzo o ai costi, diversi criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali:

Emendamento 117
Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) processo e caratteristiche del ciclo di vita;

Or. en

Emendamento 118
Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) processo produttivo socialmente sostenibile;

Or. en

Emendamento 119
Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, ***può essere considerata*** l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione, con la conseguenza che, in seguito all'aggiudicazione del contratto, tale personale può essere sostituito soltanto con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, che deve verificare che le relative sostituzioni garantiscano un'organizzazione e una qualità equivalenti;

(b) per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, ***sono considerate*** l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione, con la conseguenza che, in seguito all'aggiudicazione del contratto, tale personale può essere sostituito soltanto con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, che deve verificare che le relative sostituzioni garantiscano un'organizzazione e una qualità equivalenti;

Or. en

Emendamento 120
Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri possono disporre che l'aggiudicazione di determinati tipi di contratti si basi sull'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 121
Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

I criteri di aggiudicazione garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e leale e sono accompagnati da requisiti che consentono alle amministrazioni aggiudicatrici l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti, al fine di determinare se questi soddisfano i criteri di aggiudicazione.

Emendamento

Or. en

Emendamento 122
Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I criteri di aggiudicazione non conferiscono all'amministrazione aggiudicatrice una libertà di scelta illimitata. ***Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e*** sono accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite

Emendamento

4. I criteri di aggiudicazione non conferiscono all'amministrazione aggiudicatrice una libertà di scelta illimitata. ***I criteri di aggiudicazione utilizzati per identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa:***

dagli offerenti. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano efficacemente, sulla base delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti, se le offerte soddisfano i criteri di aggiudicazione.

(a) sono connessi all'oggetto dell'appalto;

(b) sono accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti;

(c) garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva.

Le amministrazioni aggiudicatrici verificano efficacemente, sulla base delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti, se le offerte soddisfano i criteri di aggiudicazione.

Or. en

Emendamento 123
Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nei documenti di gara o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Emendamento

L'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nei documenti di gara o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Or. en

Emendamento 124
Proposta di direttiva
Articolo 67 – titolo

Testo della Commissione

Costi del ciclo di vita

Emendamento

Considerazioni relative al ciclo di vita

Or. en

Emendamento 125
Proposta di direttiva
Articolo 68 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) l'offerente non è in grado di fornire i certificati e i documenti richiesti a norma degli articoli 59, 60 e 61;

Emendamento

(a) l'offerente non è in grado di fornire i certificati e i documenti richiesti a norma degli articoli 59, 60 e 61 **e dell'articolo 62, paragrafo 1;**

Or. en

Emendamento 126
Proposta di direttiva
Articolo 68 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) l'offerente non è in grado di fornire informazioni aggiornate per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, richieste prima dell'aggiudicazione del contratto;

Or. en

Emendamento 127
Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il

Emendamento

(a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il

50% inferiore al prezzo medio o ai costi medi delle offerte restanti

30% inferiore al prezzo medio o ai costi medi delle offerte restanti

Or. en

Emendamento 128
Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 20% inferiore al prezzo o ai costi della seconda offerta più bassa;

soppresso

Or. en

Emendamento 129
Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) sono state presentate almeno **cinque** offerte.

(c) sono state presentate almeno **tre** offerte.

Or. en

Emendamento 130
Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Quando le offerte appaiono anormalmente basse per altri motivi, le amministrazioni aggiudicatrici **possono chiedere** spiegazioni di questi altri motivi.

2. Quando le offerte appaiono anormalmente basse per altri motivi, le amministrazioni aggiudicatrici **chiedono** spiegazioni di questi altri motivi.

Or. en

Emendamento 131
Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

3. Le spiegazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 *possono*, in particolare, *riferirsi* a:

Emendamento

3. Le spiegazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 *si riferiscono*, in particolare, a:

Or. en

Emendamento 132
Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) la conformità, *perlomeno in forma equivalente*, con gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o delle disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI o, altrimenti, con altre disposizioni atte a garantire un livello di protezione equivalente;

Emendamento

(d) la conformità con gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o delle disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI o, altrimenti, con altre disposizioni atte a garantire un livello di protezione equivalente;

Or. en

Emendamento 133
Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) il rispetto delle disposizioni e delle norme in materia di salute e sicurezza, di previdenza sociale e di diritto del lavoro definite dalla legislazione dell'Unione, dalla legislazione nazionale e dai contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura;

Emendamento 134
Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d ter) la conformità con i requisiti in materia di subappalto di cui all'articolo 71;

Or. en

Emendamento 135
Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI.

L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione, ***dalla legislazione nazionale e dai contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura***, in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI.

Or. en

Emendamento 136
Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice **può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere** all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

Emendamento

1. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice **chiede** all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

Or. en

Emendamento 137
Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

1 bis. Gli Stati membri limitano la possibilità per un offerente di subappaltare parte dei lavori o servizi oggetto della prestazione o dei beni oggetto della fornitura a un massimo di tre livelli successivi di subappalto.

Emendamento

Or. en

Emendamento 138
Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri **possono prevedere** che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l'autorità aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti al contraente principale. In tal caso, gli Stati membri mettono in atto idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi su questa modalità di pagamento sono

Emendamento

2. Gli Stati membri **prevedono** che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l'autorità aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti al contraente principale. In tal caso, gli Stati membri mettono in atto idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi su questa modalità di pagamento sono

indicati nei documenti di gara.

indicati nei documenti di gara.

Or. en

Emendamento 139
Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I paragrafi da 1 a 2 lasciano impregiudicata la questione della responsabilità *dell'operatore economico principale*.

Emendamento

3. I paragrafi da 1 a 2 lasciano impregiudicata la questione della responsabilità *del contraente principale*. *Gli Stati membri prevedono un sistema di responsabilità congiunta e solidale lungo la catena di subappalto. Essi garantiscono che il contraente principale e qualsiasi subappaltatore intermedio che abbiano violato i diritti fondamentali, i requisiti in materia di salute e sicurezza o le disposizioni e le norme di previdenza sociale e di diritto del lavoro definite dalla legislazione dell'Unione, dalla legislazione nazionale e dai contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura, possano essere ritenuti responsabili dei pagamenti dovuti in relazione a tali violazioni, ad esempio retribuzioni arretrate, imposte o contributi previdenziali, congiuntamente al subappaltatore datore di lavoro o dell'appaltante di cui il datore di lavoro è un subappaltatore diretto o in sua vece.*

Gli Stati membri possono prevedere norme più rigorose in materia di responsabilità ai sensi del diritto nazionale.

L'amministrazione aggiudicatrice, nel suo contratto con il contraente principale, e il contraente principale e qualsiasi subappaltatore intermedio, nei loro contratti con i rispettivi subappaltatori, stabiliscono che nel caso essi abbiano ragione di ritenere che il loro

subappaltatore diretto violi le norme di cui al secondo comma, quest'ultimo debba adottare immediatamente misure per porre rimedio alla situazione, e che, se questo non avviene, il contratto in questione è risolto.

Or. en

Emendamento 140
Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se il valore della modifica può essere espresso in termini monetari, la modifica non è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1 quando il suo valore non supera le soglie stabilite nell'articolo 4 ed è inferiore al **5%** del prezzo del contratto iniziale, sempre che la modifica non alteri la natura globale del contratto. In caso di numerose modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo delle successive modifiche.

Emendamento

4. Se il valore della modifica può essere espresso in termini monetari, la modifica non è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1 quando il suo valore non supera le soglie stabilite nell'articolo 4 ed è inferiore al **10%** del prezzo del contratto iniziale, sempre che la modifica non alteri la natura globale del contratto. In caso di numerose modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo delle successive modifiche.

Or. en

Emendamento 141
Proposta di direttiva
Articolo 73 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 73 bis

Controllo dell'esecuzione dell'appalto

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono controllare o essere obbligate da uno Stato membro a controllare l'esecuzione dell'appalto da parte del contraente e, in fasi opportune durante l'esecuzione del contratto, effettuare una

valutazione delle prestazioni secondo un metodo che si basa su criteri oggettivi e misurabili ed è applicato in modo sistematico, coerente e trasparente. La valutazione delle prestazioni è trasmessa al contraente in questione, al quale deve essere data la possibilità di opporsi alle conclusioni entro un termine ragionevole e di ottenere tutela giurisdizionale.

2. Quando si effettui una valutazione a norma del paragrafo 1 e un operatore economico o un subappaltatore da esso designato per il contratto in questione presentino carenze significative o persistenti nell'osservanza di un requisito sostanziale previsto dal contratto, e l'operatore economico non si sia opposto alle conclusioni o le sue conclusioni non siano state convalidate attraverso una domanda di tutela giurisdizionale, l'amministrazione aggiudicatrice comunica il fatto e i dettagli necessari di tale valutazione alle autorità di vigilanza e amministrative di cui agli articoli 84 e 88.

3. Gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni aggiudicatrici possano facilmente ottenere informazioni e assistenza in merito all'applicazione del presente articolo attraverso l'assistenza fornita dalle autorità di vigilanza e amministrative di cui agli articoli 84, 87 e 88.

Or. en

Emendamento 142
Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di cui all'articolo 74 rendono nota tale

Emendamento

soppresso

intenzione mediante un bando di gara.

Or. en

Emendamento 143
Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici possano prendere in considerazione le necessità di garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l'innovazione. ***Gli Stati membri possono altresì prevedere*** che la scelta del prestatore di servizi ***non avvenga unicamente sulla base del prezzo per la fornitura del servizio.***

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici possano prendere in considerazione le necessità di garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l'innovazione, ***nonché la protezione dei consumatori e l'inclusione sociale.***

Le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che, ***nella*** scelta del prestatore di servizi, ***si tenga debitamente conto delle norme e delle considerazioni sociali conformemente all'articolo 2, punto 22 ter, e agli articoli 40, 54, 55, 56 e 71.***

Nella scelta del prestatore di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici valutano la possibilità di utilizzare appalti riservati, come previsto all'articolo 17.

Or. en

Emendamento 144
Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;

soppresso

Or. en

Emendamento 145
Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri **designano** un organo unico indipendente responsabile della vigilanza e del coordinamento delle attività di attuazione (di seguito "l'organo di vigilanza") e ne informano la Commissione.

Gli Stati membri **provvedono affinché** un organo unico indipendente **sia** responsabile della vigilanza e del coordinamento delle attività di attuazione (di seguito "l'organo di vigilanza") e ne informano la Commissione.

Negli Stati membri in cui esiste già un organo di vigilanza, ad esso sono conferite le responsabilità descritte al presente articolo.

Or. en

Emendamento 146
Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) istituire e applicare sistemi di segnalazione del rischio ("red flag") globali e che possono dare luogo ad azioni giudiziarie – intesi a prevenire, individuare e segnalare adeguatamente episodi di frode, corruzione, conflitto di interessi **e** altre irregolarità gravi in materia di appalti;

(d) istituire e applicare sistemi di segnalazione **e di controllo** del rischio ("red flag") globali e che possono dare luogo ad azioni giudiziarie – intesi a prevenire, individuare e segnalare adeguatamente episodi di frode, corruzione, conflitto di interessi, altre irregolarità gravi in materia di appalti **e specifiche violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 71;**

Emendamento 147
Proposta di direttiva
Articolo 87 – titolo

Testo della Commissione

Assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici *e alle imprese*

Emendamento

Assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici

Emendamento 148
Proposta di direttiva
Articolo 87 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri mettono a disposizione strutture di sostegno tecnico per prestare consulenza legale ed economica, orientamenti ed assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici nel preparare e condurre le procedure di aggiudicazione degli appalti. Gli Stati membri assicurano inoltre che ogni amministrazione aggiudicatrice possa ottenere assistenza e consigli competenti sui singoli problemi.

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono a disposizione strutture di sostegno tecnico per prestare consulenza legale ed economica, orientamenti ed assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici nel preparare e condurre le procedure di aggiudicazione degli appalti. Gli Stati membri assicurano inoltre che ogni amministrazione aggiudicatrice possa ottenere assistenza e consigli competenti sui singoli problemi, *in particolare in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 71.*

Emendamento 149
Proposta di direttiva
Articolo 87 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per migliorare l'accesso agli appalti

Emendamento

soppresso

pubblici da parte degli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese, e per facilitare una corretta comprensione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono un'assistenza adeguata, anche per via elettronica o tramite reti esistenti dedicate all'assistenza alle imprese.

Or. en

Emendamento 150
Proposta di direttiva
Articolo 87 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli operatori economici che intendono partecipare a una procedura d'appalto in un altro Stato membro possono disporre dell'assistenza amministrativa necessaria. Tale assistenza riguarda almeno i requisiti amministrativi vigenti nello Stato membro interessato, nonché eventuali obblighi relativi al settore degli appalti elettronici.

soppresso

Or. en

Emendamento 151
Proposta di direttiva
Articolo 87 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che gli operatori economici interessati possano accedere facilmente alle informazioni pertinenti relative agli obblighi in materia di fiscalità, di tutela dell'ambiente, di diritto del lavoro e di previdenza sociale in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui verranno eseguiti i

soppresso

lavori o in cui saranno forniti i servizi e che si applicheranno ai lavori eseguiti in loco o ai servizi forniti durante l'esecuzione del contratto.

Or. en

Emendamento 152
Proposta di direttiva
Articolo 87 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ai fini *dei paragrafi 1, 2 e 3*, gli Stati membri possono designare un unico organo o più organi o strutture amministrative. Gli Stati membri garantiscono il necessario coordinamento tra tali organi e strutture.

Emendamento

4. Ai fini *del paragrafo 1*, gli Stati membri possono designare un unico organo o più organi o strutture amministrative. Gli Stati membri garantiscono il necessario coordinamento tra tali organi e strutture.

Or. en

Emendamento 153
Proposta di direttiva
Articolo 87 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 87 bis

Informazione degli operatori economici
Per facilitare una corretta comprensione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono un'informazione adeguata, anche per via elettronica o tramite reti esistenti dedicate all'assistenza alle imprese.

Gli operatori economici che intendono partecipare a una procedura d'appalto in un altro Stato membro possono disporre di informazioni specifiche. Tali informazioni riguardano almeno i requisiti amministrativi vigenti nello Stato membro interessato, nonché eventuali obblighi relativi al settore degli appalti

elettronici.

Gli Stati membri assicurano che gli operatori economici interessati possano accedere facilmente alle informazioni pertinenti relative agli obblighi in materia di fiscalità, di tutela dell'ambiente, di diritto del lavoro e di previdenza sociale in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui verranno eseguiti i lavori o in cui saranno forniti i servizi e che si applicheranno ai lavori eseguiti in loco o ai servizi forniti durante l'esecuzione del contratto.

Or. en

Emendamento 154
Proposta di direttiva
Articolo 89 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La delega di poteri di cui all'articolo 6, 13, 19, 20, 23, **54**, 59, 67 e 86, è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

2. La delega di poteri di cui all'articolo 6, 13, 19, 20, 23, 59, 67 e 86, è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 155
Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 1

Testo della Commissione

(1) "specifiche tecniche", a seconda del caso:

(a) nel caso di appalti pubblici di lavori: l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei documenti di gara, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o

Emendamento

soppresso

una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice; tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i requisiti (compresa l'accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, nonché i processi e i metodi di produzione in qualsiasi momento del ciclo di vita dei lavori. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'ente aggiudicatore può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all'opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono;

(b) nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per i disabili) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione ad ogni stadio del ciclo di vita

della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di valutazione della conformità.

Or. en

Emendamento 156
Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 2

Testo della Commissione

(2) "norme", le specifiche ***tecniche*** approvate da un organismo riconosciuto avente funzioni normative, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, che rientrano in una delle seguenti categorie:

(a) norma internazionale: norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico,

(b) norma europea: una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico,

(c) norma nazionale: norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;

Emendamento

(2) "norme",

(a) le specifiche approvate da un organismo riconosciuto avente funzioni normative, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, che rientrano in una delle seguenti categorie:

(i) norma internazionale: norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico,

(ii) norma europea: una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico,

(iii) norma nazionale: norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;

(b) le omologazioni tecniche europee;

(c) le specifiche tecniche comuni;

(d) i riferimenti tecnici; o

(e) le norme verificate da terzi e i certificati.

Or. en

Emendamento 157
Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 3

Testo della Commissione

(3) "omologazione tecnica europea", la valutazione tecnica favorevole sull'idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali di costruzione, secondo le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e il suo uso. L'omologazione europea è rilasciata dall'organismo designato a questo scopo dallo Stato membro;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 158
Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 4

Testo della Commissione

(4) "specifiche tecniche comuni", le specifiche tecniche elaborate secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri o ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 10 del regolamento [XXX] del Parlamento e del Consiglio sulla normalizzazione europea [che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 159
Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 5

Testo della Commissione

(5) "riferimento tecnico", qualunque prodotto, diverso dalle norme ufficiali, elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adattate all'evoluzione delle necessità di mercato.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 160
Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) "norma verificata da terzi", la specifica stabilita in relazione alle caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo di un lavoro, di un servizio o di una fornitura (inclusi il ciclo di vita e il processo produttivo socialmente sostenibile), che è accessibile a tutte le parti interessate, il cui rispetto deve essere verificato da un soggetto terzo indipendente dall'offerente, e i cui criteri:

(i) riguardano soltanto le caratteristiche connesse all'oggetto del contratto;

(ii) sono elaborati sulla base di informazioni scientifiche o di altri criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;

(iii) sono stabiliti nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate quali gli enti governativi, i sindacati, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;

(iv) sono stabili da terzi che siano indipendenti rispetto all'operatore economico che richiede la verifica della conformità.

Or. en

Emendamento 161

**Proposta di direttiva
Allegato XI – trattino 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

– Convenzione 94 sulle clausole di lavoro (contratti pubblici);

Or. en

Emendamento 162

**Proposta di direttiva
Allegato XIII – lettera b bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) Certificazione che l'operatore economico non è oggetto di una sentenza passata in giudicato di cui all'articolo 55, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 163

**Proposta di direttiva
Allegato XIII – lettera c bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) Certificazione che l'operatore economico non ha violato nessuno degli

obblighi elencati all'articolo 55, paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 164

**Proposta di direttiva
Allegato XIII – lettera c ter (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) Certificazione che, stando alle conoscenze dell'autorità emittente, l'operatore economico non si trova in una delle situazioni elencate all'articolo 55;

Or. en

**Emendamento 165
Proposta di direttiva
Allegato XIV – Parte II – lettera e bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) certificati o dichiarazioni adeguati che attestino il rispetto delle disposizioni e delle norme di previdenza sociale e di diritto del lavoro definite dalla legislazione dell'Unione, dalla legislazione nazionale e dai contratti collettivi che si applicano nel luogo di prestazione del lavoro, del servizio o della fornitura;

Or. en

**Emendamento 166
Proposta di direttiva
Allegato XIV – Parte II – lettera f bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;

Or. en

MOTIVAZIONE

Il relatore è del parere che l'ammodernamento delle direttive in materia di aggiudicazione di appalti pubblici dovrebbe trovare un giusto equilibrio tra, da un lato, la semplificazione delle norme e, dall'altro, l'individuazione di procedure sane ed efficaci basate su criteri di aggiudicazione connessi all'innovazione e alla sostenibilità, assicurando altresì una più elevata partecipazione delle PMI e generalizzando l'aggiudicazione di appalti pubblici on line.

Bisogna cercare di sfruttare appieno il potenziale dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in seno al mercato unico onde favorire la crescita sostenibile, l'occupazione e l'inclusione sociale. Stante che gli appalti pubblici rappresentano una quota non trascurabile dell'economia (circa il 19% del PIL dell'Unione) una rifusione e un'attuazione apprezzabili delle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici contribuirebbe sensibilmente a rilanciare gli investimenti nell'economia reale e a superare la crisi dell'economia europea.

Il relatore plaude alle proposte della Commissione e ritiene che contengano nuove idee e nuovi principi interessanti. Occorre tuttavia migliorarli per raggiungere il miglior risultato possibile. Un ragionamento più dettagliato delle proposte fatte dal relatore figura nel documento di lavoro del 23 febbraio 2012 (PE 483.690) redatto a monte del presente progetto di relazione.

- **Un'aggiudicazione degli appalti pubblici efficace e socialmente sostenibile.**

Per quanto riguarda soprattutto gli aspetti sociali, il relatore ritiene che la proposta della Commissione sia troppo debole. Auspica pertanto introdurre il rispetto delle norme sociali in tutti gli stadi della procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Il relatore sviluppa pertanto le **specifiche tecniche** presenti nei documenti di gara e che definiscono le caratteristiche richieste dai lavori, dal servizio o dalle forniture affinché possano permettere all'amministrazione aggiudicatrice di raggiungere gli scopi di sostenibilità auspicati. Le specifiche tecniche dovrebbero quindi poter includere le esigenze relative alla prestazione, ad esempio in materia ambientale; all'organizzazione, alla qualifica e all'esperienza dei lavoratori assegnati all'esecuzione dell'appalto pubblico; alla sicurezza, in particolare per quanto riguarda i metodi di valutazione della qualità dei prodotti, all'imballaggio e alle istruzioni per l'uso, al ciclo di vita e alle caratteristiche connesse al processo produttivo socialmente sostenibile.

Il concetto di **processo produttivo socialmente sostenibile** creato dal relatore e che figura altresì tra i criteri di aggiudicazione è definito come il processo di produzione connesso all'obiettivo dell'appalto che si tratti di prestazioni di fornitura, di lavori o di servizi e che garantisce il rispetto della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle norme sociali. I criteri sociali connessi al processo produttivo socialmente sostenibile faranno riferimento a standard sociali predefiniti e certificati in base alle normative nazionali ed europee nonché sulla scorta delle convenzioni collettive.

Inoltre, il relatore rafforza i **motivi di esclusione** rendendo obbligatoria l'esclusione da un appalto pubblico di qualsiasi operatore economico che viola gli obblighi in materia di diritto sociale e del lavoro e di pari opportunità quali definiti dalla legislazione nazionale europea e dalle convenzioni collettive. Nello stesso ordine di idee, le amministrazioni aggiudicatrici non possono attribuire il contratto all'offerta migliore allorché l'operatore economico sia incapace di presentare informazioni aggiornate sul versamento degli oneri sociali.

Quanto ai **criteri di selezione**, il relatore auspica che le amministrazioni aggiudicatrici possano stabilire condizioni di partecipazione legate altresì al rispetto degli standard in materia di sanità e di sicurezza dei lavoratori, di diritto sociale e del diritto del lavoro quali sono definiti dalla legislazione nazionale europea e dalle convenzioni collettive.

Infine per quanto concerne i **criteri di aggiudicazione** degli appalti pubblici, il relatore reputa che il concetto di prezzo più basso debba essere definitivamente scartato a vantaggio del concetto di offerta economicamente più vantaggiosa. Stante che l'approccio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tiene altresì conto del prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici potrebbero fare la scelta più appropriata a seconda delle proprie specifiche esigenze e potrebbero in particolare prendere in considerazione gli aspetti di valenza sociale strategici, i criteri sociali – in particolare in materia di diritti sociali e del lavoro, condizioni di lavoro, sicurezza e salute sul luogo di lavoro, accesso all'occupazione delle persone svantaggiate, dei giovani, delle donne, dei lavoratori anziani e dei disoccupati di lunga durata – i criteri ambientali e in particolare il commercio equo. Come già detto, il concetto di processo produttivo socialmente sostenibile è incluso nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Inoltre, la definizione del ciclo di vita deve altresì comprendere il luogo di produzione. L'Unione europea dovrebbe infatti poter dare la preferenza ai produttori locali, in particolare alle PMI, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici in taluni casi specifici. Oltre alla promozione dello sviluppo sostenibile e alla preservazione delle filiere locali e regionali, tale norma consentirebbe di fornire alle amministrazioni aggiudicatrici uno strumento in grado di ridurre le conseguenze locali della crisi economica.

E' tuttavia utile precisare che per ragioni di efficacia e di sicurezza giuridica nessuno dei criteri di aggiudicazione può conferire totale libertà di scelta all'amministrazione aggiudicatrice: i criteri di aggiudicazione scelti per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa devono sempre essere connessi all'oggetto del mercato e assicurare la possibilità di una concorrenza efficace.

Onde assicurare un'esecuzione efficace degli appalti pubblici, gli Stati membri dovrebbero altresì poter obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a controllare le prestazioni dell'operatore economico che si è aggiudicato l'appalto pubblico.

▪ **Una partecipazione effettiva delle PMI grazie a un sano subappalto**

Il relatore sostiene il subappalto in quanto permette di sviluppare le PMI. Tuttavia, in taluni drammatici casi, la pratica del subappalto a cascata finisce con lo sfruttare i lavoratori e di conseguenza con il disporre di appalti pubblici di qualità inferiore. E' nell'interesse di tutti, imprese come amministrazioni aggiudicatrici, assicurare, in sede di esecuzione di appalti pubblici, un lavoro di qualità realizzato nel rispetto del diritto del lavoro. Per questo motivo il

relatore propone di limitare il subappalto a cascata instaurando una limitazione che non vada al di là dei tre subappalti consecutivi. Propone altresì di introdurre il principio di responsabilità in tutta la catena del subappalto affinché si sia responsabili a tutti i livelli del rispetto dei diritti fondamentali, della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle leggi vigenti in materia di lavoro.

Inoltre, l'amministrazione aggiudicatrice deve chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta la quota eventuale dell'appalto che ha intenzione di subappaltare a terzi, i quali sono i subappaltatori proposti.

Le norme relative alle offerte anormalmente basse devono altresì essere rafforzate onde prevenire qualsiasi possibilità di subappalto non rispettosa del diritto del lavoro.

Il relatore sostiene la proposta della Commissione volta a generalizzare il ricorso alla procedura di appalto elettronica. La partecipazione delle PMI verrebbe semplificata e incoraggiata. Auspica nondimeno di mantenere i termini di presentazione dell'offerta attualmente vigenti ai sensi della direttiva 2004/18. Ritiene infatti che sia necessario una durata minima affinché gli offerenti, in particolare le PMI, possano elaborare una proposta adeguata.

Il relatore sostiene altresì la creazione del passaporto elettronico che faciliterà senza alcun dubbio la partecipazione delle PMI.

▪ **Appalti pubblici semplificati per le amministrazioni aggiudicatrici**

Il relatore annette particolare attenzione alle amministrazioni aggiudicatrici che avranno il compito di applicare gli elementi della futura direttiva sull'aggiudicazione degli appalti pubblici. Per questo motivo ha a cuore di non complicare il loro compito e di consentir loro di aggiudicare appalti pubblici efficaci per il benessere della collettività.

E' questa la ragione per cui il relatore ritiene che sia responsabile che tutte le procedure previste dalla direttiva siano trasposte dagli Stati membri: ciascuna amministrazione aggiudicatrice deve infatti avere a sua disposizione una casistica che le consenta di scegliere la procedura più adeguata alle sue esigenze. Il relatore ritiene auspicabile che la procedura negoziata sia estesa in futuro.

Inoltre, il relatore ritiene che gli Stati membri debbano fornire alle amministrazioni aggiudicatrici i mezzi finanziari e tecnici in grado di consentir loro di adeguarsi alla procedura di appalti pubblici on line e preparare quindi le loro offerte.

Il relatore desidera altresì snellire i rapporti tra le autorità pubbliche come proposto dalla Commissione. Quest'ultima codifica infatti in modo relativamente restrittivo la giurisprudenza attuale. Di conseguenza, il margine di manovra degli enti locali si troverà fortemente ridotto a danno dell'efficacia generale degli appalti pubblici. Per questo motivo il relatore prevede eccezioni al principio di divieto totale di partecipazione privata insistendo sull'esigenza di perseguire un interesse generale.

Il relatore sostiene la proposta della Commissione di porre fine alla distinzione tra servizi prioritari e servizi non prioritari. A mio giudizio la creazione di un regime speciale per i servizi sociali è pertinente alla luce delle loro specificità e al fine di garantire un utilizzo strategico degli appalti pubblici, anche se desidera alleggerire tale regime sopprimendo l'obbligo di pubblicazione ex ante e insistendo sul necessario rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.

Per quanto riguarda infine l'autorità nazionale di governo, il relatore ritiene importante che ciascuno Stato membro disponga di un'autorità responsabile del corretto funzionamento degli appalti pubblici. Egli vorrebbe tuttavia evitare ogni onere amministrativo in più che può rallentare l'attività delle amministrazioni aggiudicatrici. Ritiene pertanto che negli Stati membri che dispongono di una siffatta autorità quest'ultima si veda affidate nuove responsabilità.